

Decreta:

Art. 1.

*Istituzione e composizione
dell'osservatorio permanente*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è istituito, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.

2. L'osservatorio permanente è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

a) il Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) il direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;

d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'ordine professionale degli architetti, uno designato dall'ordine professionale dei geologi, uno designato dall'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dall'ordine professionale degli avvocati;

e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

3. I componenti dell'osservatorio permanente di cui al comma 2, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.

4. I componenti dell'osservatorio permanente non possono farsi rappresentare.

5. Ai componenti dell'osservatorio permanente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 2.

Funzionamento dell'osservatorio permanente

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 8 delle linee guida approvate con il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12, l'osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.

2. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 259

22A01476

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 25 febbraio 2022.

Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico-consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle



infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2021, reg. 41, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Simona Angelini, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto in particolare l'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone l'iscrizione di una varietà di vite nel registro nazionale con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali previo parere del Gruppo di lavoro permanente;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositivi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° luglio 2021, recante «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite», con il quale è stata iscritta al registro nazionale delle varietà e cloni di vite la varietà ad uva da tavola denominata «Regal seedless».

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite, indicate nel presente dispositivo, nel registro nazionale e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi avanzate a questo Ministero;

Considerata la necessità di modificare il codice registro attribuito alla varietà «Regal seedless», iscritta con decreto 1° luglio 2021 ed erroneamente identificata al registro nazionale delle varietà e cloni di vite, per un mero errore materiale, dal codice registro 801 anziché dal codice registro 830;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 13 dicembre 2021;

Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà di vite;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è aggiornato come di seguito riportato:

a) per la categoria dei vitigni ad uve da vino, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
941	Ghiandara
942	Gnoca
943	Zimellone bianco

b) per la categoria dei vitigni ad uve da tavola, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
944	Navsel 1
945	Navsel 2
946	Navsel 3
947	Navsel 5
948	Autumn King
949	Scarlet royal
950	Sweet scarlet

Art. 2.

1. Il codice registro identificativo della varietà di vite ad uva da tavola «Regal seedless», iscritta con decreto ministeriale 1° luglio 2021, è modificato come di seguito riportato:

Codice registro	Varietà	Nuovo codice registro
801	Regal seedless	830



Art. 3.

1. Il registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui agli articoli 1 e 2, è consultabile alla pagina web <https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varietati-di-vite/>

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

22A01475

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 febbraio 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019. (Ordinanza n. 867).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019, con stanziamento di risorse pari a euro 2.100.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2020, con la quale lo stanziamento di risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020 è stato integrato di euro 260.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale lo stato di emergenza dichiarato nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina

e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019 è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'interno n. 163 del 15 marzo 2004 «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori, ai sensi dell'art. 25, commi 7, 8, 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» che, tra l'altro, ha disposto il finanziamento di un intervento denominato «Lavori urgenti di sistemazione e riqualificazione ambientale della costa in località Acquacalda a protezione dell'abitato e della strada litoranea»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DDS/DEC/2008/0913 del 27 novembre 2008 «Programma di interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo nella Regione Siciliana» che, tra l'altro, ha disposto il finanziamento dell'intervento denominato «Sistemazione e riqualificazione costa località Acquacalda»;

Considerato che il commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, d'intesa con il sindaco del Comune di Lipari, in considerazione degli effetti delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019 anche nella località Acquacalda del Comune di Lipari, ha evidenziato la necessità di procedere contestualmente e in forma coordinata alla realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della viabilità e al completamento delle opere di protezione dell'abitato, ottimizzando l'impiego sia delle risorse rese disponibili per fronteggiare l'emergenza di che trattasi sia quelle residue dei finanziamenti ministeriali sopra indicati;

Visto il piano degli interventi trasmesso con nota prot. n. 58359/DRPC Sicilia in data 29 ottobre 2020 dal commissario delegato al Dipartimento della protezione civile ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 657 del 28 marzo 2020, che prevede la realizzazione dell'intervento «Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località Acquacalda a Lipari (1° e 2° lotto)», di importo pari a euro 4.610.000, finanziato: per euro 1.810.000, con risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; per euro 1.000.000, con risorse stanziate con decreto del Ministro dell'interno n. 163 del 15 marzo 2004; per euro 1.800.000, con risorse stanziate con decreto n. DDS/DEC/2008/0913 del 27 novembre 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che il Capo del Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. 63147 del 1° dicembre 2020, ha approvato il piano degli interventi rimodulato predisposto dal commissario delegato, con contestuale approvazione dell'intervento, ivi contenuto «Lavori

